

Tabella n. 4 REQUISITI PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA UOMINI E DONNE DEL PUBBLICO IMPIEGO E UOMINI DEL SETTORE PRIVATO

NUOVI REQUISITI			
ANNO	Requisito	Adeguamento Aspettativa di vita	Età effettiva alla decorrenza
2012	66 anni		66 anni
2013	66 anni	3 mesi	66 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi		66 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi		66 e 3 mesi
2016	66 e 3 mesi	4 mesi	66 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi		66 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi		66 e 7 mesi
2019	66 e 7 mesi	4 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi		66 e 11 mesi
2021	66 e 11 mesi	3 mesi	67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi		67 e 2 mesi
2023	67 e 2 mesi	3 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi		67 e 5 mesi
2025	67 e 5 mesi	3 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi		67 e 8 mesi
2027	67 e 8 mesi	3 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi		67 e 11 mesi
2029	67 e 11 mesi	2 mesi	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese		68 e 1 mese
2031	68 e 1 mese	2 mesi	68 e 3 mesi

manovra Monti. Inoltre nel limite delle risorse previste dal decreto legge (240 milioni nel 2013 630 milioni nel 2014 1040 milioni nel 2015) mantengono i vecchi requisiti i seguenti casi:

- A) lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti entro la fruizione della mobilità stessa.
- B) i lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011.
- C) lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore sempre alla data del 4 dicembre 2011.
- D) i lavoratori autorizzati precedentemente la data del 4 dicembre 2011 alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
- E) i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui l'art. 72 L. 133/2008 (personale in servizio presso la P.A.)

Il Ministero del lavoro dovrà adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge le modalità di attuazione e il limite massimo numerico dei soggetti interessati al beneficio.

DONNE LAVORATRICI CHE OPTANO PER IL CONTRIBUTIVO

La manovra conferma la validità di una norma transitoria, prevista in via sperimentale fino al 2015, che dà la possibilità alle donne di anticipare il momento del pensionamento rispetto ai lavoratori uomini. In base a tale norma le donne che si trovano in regimi più favorevoli (retributivo-misto) possono ottenere la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un'età di almeno 57 anni, fermo restando l'applicazione del regime delle finestre mobili.

ABOLIZIONE DELLE FINESTRE MOBILI O A SCORRIMENTO

Per coloro che matureranno i requisiti a decorrere dal 1° Gennaio 2012 vengono abolite le finestre mobili introdotte con la legge 122/2010 e 148/2011, si andrà in pensione al momento della maturazione dei requisiti.

RIFORMA MONTI: LE NUOVE REGOLE DELLE PENSIONI

Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha terminato il suo percorso con il voto di fiducia al Senato, quindi l'art. 24 che contiene le disposizioni in materia previdenziale entrerà in vigore dal 1 gennaio 2012. Ancora una volta si è scelto di fare cassa con le pensioni penalizzando pesantemente i lavoratori e le lavoratrici, eliminando di fatto le pensioni di anzianità e allungando l'età lavorativa.

Qui di seguito, i nostri approfondimenti e le tabelle con i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione.

INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI, OBBLIGO APERTURA CONTI CORRENTI

Per gli anni 2012 e 2013 è previsto il blocco delle indicizzazione (mancato adeguamento all'inflazione) di tutte le pensioni superiori a 1.400 € mensili lordi, inoltre per le pensioni sopra i 1.000 € è obbligatorio aprire un conto corrente e comunicare i dati Iban all'Inps di riferimento entro il 29 febbraio 2012.

INTRODUZIONE DEL PRO-RATA CONTRIBUTIVO

Dal 1° gennaio 2012 scatta per tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo.

Di fatto questa norma riguarderà solo chi si trova integralmente nel sistema di calcolo retributivo (cioè coloro che al 31/12/1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi).

La pensione sarà così determinata da due quote:

- Quota di tipo retributivo, applicata alle anzianità maturate al 31 dicembre 2011.
- Quota di tipo contributivo, applicata alle anzianità che si maturano dal 1 gennaio 2012.

SCOMPARE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ SI INTRODUCE LA PENSIONE ANTICIPATA: DISINCENTIVI SE IL PENSIONAMENTO AVVIENE PRIMA DI UNA DETERMINATA ETÀ

A partire dal 2012 la pensione di anzianità (40 anni di contributi e/o quote) non esiste più e si trasforma in Pensione Anticipata che rappresenta l'unica modalità per accedere alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

Nel 2012 per le donne sarà necessario avere almeno 41 anni e 1 mese di contribuzione per gli uomini occorreranno almeno 42 anni e 1 mese di contribuzione. Questi requisiti si innalzano progressivamente già a partire dal 2013.

(Vedi tab.1 requisiti richiesti per la pensione anticipata).

Viene inoltre introdotto un meccanismo di disincentivi (definitivo) per chi si trova attualmente nel sistema retributivo o misto e matura i contributi per la pensione prima dei 62 anni di età.

In questo caso è prevista una penalizzazione sulla quota di trattamento relativa alle anzianità maturate precedentemente il 1° gennaio 2012.

Sul trattamento pensionistico maturato precedentemente il 1° gennaio 2012 si calcola la riduzione mensile in quanto la penalizzazione è frazionata:

- Primi due anni una riduzione dell'1% per ogni anno in ragione della differenza tra 62 anni e l'età effettiva di pensionamento (riduzione mensile dello 0,0833);
- Una riduzione del 2% per ogni anno di anticipo successivo ai primi due (riduzione mensile dello 0,1667%);

Potrebbero essere previsti nel decreto mille proroghe ulteriori modifiche per i lavoratori precoci.

I lavoratori che si trovano nel sistema contributivo non potranno "usufruire" dei disincentivi per l'uscita anticipata in quanto dovranno rispettare l'età prevista nell'anno di maturazione del requisito.

(Vedi tab.2 interventi sulle pensioni sistema contributivo).

Tabella n. 1

REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

ANNO	UOMINI	DONNE
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi
2037	45 anni	44 anni
2038	45 anni	44 anni
2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi
2041	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi
2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi
2043	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi
2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi
2045	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi
2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi
2047	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi
2048	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi
2049	46 anni	45 anni
2050	46 anni	45 anni

Tabella n. 2

D.L. 201/11 art. 24 c. 11 del 06/12/2011 Manovra Monti: INTERVENTI SULLE PENSIONI SISTEMA CONTRIBUTIVO

ANNO	Età minima con 20 anni di CTB e importo superiore a 2,8 V AS	Età minima con 20 anni di CTB e importo superiore a 1,5 V AS	Età minima con 20/5 anni di CTB a prescindere dall'importo
2012	63 anni	66 anni	70 anni
2013	63 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	70 anni e 3 mesi
2014			
2015			
2016	63 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	70 anni e 7 mesi
2017			
2018			
2019	63 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	70 anni e 11 mesi
2020			
2021			
2022	64 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	71 anni e 2 mesi
2023			
2024			
2025	64 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi	71 anni e 8 mesi
2026			
2027			
2028	64 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi	71 anni e 11 mesi
2029			
2030			
2031	65 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	72 anni e 1 mese
2032			
2033	65 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi	72 anni e 3 mesi
2034			

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per le **lavoratrici del settore privato** si accelera l'innalzamento dell'età di pensionamento dagli attuali 60 anni del 2011 ai 62 dal 1° gennaio 2012 e si incrementa di 18 mesi ogni 2 anni fino ai 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. (Vedi tab.3 pensione di vecchiaia donne del settore privato).

Pubblici dipendenti (uomini e donne) e lavoratori (uomini) del privato.

Dal 1° gennaio 2012 l'età anagrafica che dà diritto alla pensione di vecchiaia è elevata a 66 anni.

Il requisito dei 66 anni i sarà progressivamente innalzato per l'adeguamento alle aspettative di vita con una contribuzione minima di anni 20. (Vedi tab.4 pensione di vecchiaia).

Anche per i destinatari del sistema contributivo la manovra rivede il requisito della contribuzione minima, innalzandolo da 5 a 20 anni e sempre che l'importo della pensione sia pari ad almeno 1,5 l'assegno minimo (€ 429,00 x 1,5 = 643,50) a 66 anni di età. Solo per chi ha una età di almeno 70 anni, la contribuzione versata può essere anche solo di 5 anni;

Deroga per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato (art. 24 comma 15/bis).

Per i lavoratori e le lavoratrici che hanno conseguito una anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che con le vecchie quote avrebbero maturato il diritto al pensionamento nel 2012, possono conseguire il trattamento di pensione anticipata al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni. (35+64=99).

Le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia con una età non inferiore ai 64 anni se hanno maturato entro il 31 dicembre 2012 una anzianità contributiva di almeno 20 anni e una età minima di 60.

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Viene eliminato il requisito minimo di tre anni di anzianità contributiva nelle gestioni previdenziali. Pertanto tutti i periodi contributivi possono essere totalizzati indipendentemente dalle anzianità maturate negli specifici fondi.

MANTENIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI

Chi entro il 31 12 2011 ha perfezionato il diritto a pensione, per vecchia e/o anzianità (40 anni di contributi o quote) conserva il diritto alle decorrenze e alla prestazione pensionistica previsti dalla normativa vigente prima della

Tabella n. 3

REQUISITI PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA DONNE DEL SETTORE PRIVATO

NUOVI REQUISITI				
ANNO	REQUISITO	Adeguamento aspettativa di vita	Armonizzazione	Età effettiva alla decorrenza
2012	62 anni			62 anni
2013	62 anni	3 mesi		62 e 3 mesi
2014	62 e 3 mesi		1 anno e 6 mesi	63 e 9 mesi
2015	63 e 9 mesi			63 e 9 mesi
2016	63 e 9 mesi	4 mesi	1 anno e 6 mesi	65 e 7 mesi
2017	65 e 7 mesi			65 e 7 mesi
2018	65 e 7 mesi		1 anno	66 e 7 mesi
2019	66 e 7 mesi	4 mesi		66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi			66 e 11 mesi
2021	66 e 11 mesi	3 mesi		67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi			67 e 2 mesi
2023	67 e 2 mesi	3 mesi		67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi			67 e 5 mesi
2025	67 e 5 mesi	3 mesi		67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi			67 e 8 mesi
2027	67 e 8 mesi	3 mesi		67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi			67 e 11 mesi
2029	67 e 11 mesi	2 mesi		68 e 1 mese